



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale
Ispettivo

Al Sig. Dirigente Ufficio I –
Gabinetto del Capo Dipartimento

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

e p.c. Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco

Oggetto: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Con il decreto legge n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, sono state previste ulteriori disposizioni di sostegno al lavoro pubblico e privato.

Al riguardo, si richiamano, per la parte di competenza di questa Direzione Centrale, le principali misure adottate che interessano il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'art. 73 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiunge all'art. 24 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la previsione di un aumento di ulteriori complessive dodici giornate da usufruire, nei mesi di maggio e giugno 2020, a titolo di permesso retribuito di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai sensi degli accordi sindacali integrativi di cui ai DD.PP.RR. del 7 maggio 2008, per il personale non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la durata dei permessi è corrispondente alla durata della giornata lavorativa di 6 ore e, se inserito in turni, si considera l'equivalenza in ore. Pertanto le ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 corrispondono a 72 ore.

Si fa presente che il comma 2-bis dell'art. 24 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha precisato che, per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il predetto beneficio si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.

Detto beneficio non può essere cumulato con quanto previsto dall'articolo 87, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle Amministrazioni interessate, il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei Responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle Amministrazioni competenti.

Aumento fino a 2000 euro del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

L'art. 72, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, integra l'art. 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con la previsione, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dell'aumento fino a 2000 euro del limite massimo complessivo del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età.

Riduzione del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di Vice Direttore operativo.

L'art. 258, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che, in relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura dei posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'art. 144 del decreto legislativo n. 217/2005, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di Vice Direttore del ruolo dei direttivi che svolgono funzioni operative, avviato il 7 ottobre 2019, ha in via straordinaria la durata di 9 mesi e si articola nella sola fase teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i Vice Direttori in prova sostengono un esame all'esito del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

quale il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.

Modalità di lavoro agile e flessibilità dell'orario di lavoro.

L'art. 263, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le Amministrazioni Pubbliche adeguano la misura del lavoro agile alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti Autorità.

Quanto sopra per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza, con preghiera di curare la diffusione della presente circolare per quanto di interesse a tutto il personale in servizio presso codeste Direzioni, Comandi e Uffici anche se temporaneamente assente a qualsiasi titolo.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pellos
Paolo Sellos